



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 giugno 2012  
(OR. en)**

**9890/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0048 (NLE)**

**ENER 169  
COTRA 18  
OC 275**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio

**ORIENTAMENTI COMUNI**

**Termine di consultazione per la Croazia: 13.6.2012**

---

**DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti  
d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura  
di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 194 e 207, in  
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> GU ...

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 luglio 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio ("accordo").
- (2) Conformemente all'autorizzazione del Consiglio, il Gruppo "Energia" del Consiglio è stato consultato e ha assistito la Commissione nel corso dei negoziati.
- (3) I negoziati si sono conclusi e l'accordo è stato siglato il 29 novembre 2011.
- (4) È opportuno definire le procedure interne dell'Unione necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'accordo.
- (5) In futuro, con la comparsa di nuove applicazioni e funzionalità, le apparecchiature per ufficio rappresenteranno una quota crescente del consumo energetico. Affinché l'Unione consegua l'obiettivo, approvato dal Consiglio europeo di primavera 2007, di risparmiare il 20% del suo consumo di energia rispetto alle previsioni per il 2020, è necessario ottimizzare ulteriormente l'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio.

- (6) Poiché le apparecchiature per ufficio rappresentano un mercato in rapida evoluzione, è essenziale riesaminare con una certa frequenza le possibilità di massimizzare il risparmio energetico e i vantaggi per l'ambiente promuovendo l'offerta e la domanda di prodotti efficienti sotto il profilo energetico. È pertanto necessario abilitare la Commissione, assistita da un comitato consultivo dell'Unione composto da rappresentanti nazionali e da rappresentanti di tutte le parti interessate, a riesaminare e aggiornare periodicamente le specifiche comuni delle apparecchiature per ufficio stabilite nell'accordo.
- (7) Poiché i fabbricanti che partecipano al programma ENERGY STAR dell'UE sono per lo più piccole e medie imprese, la registrazione dei prodotti nell'Unione dovrebbe continuare ad essere semplice e a basarsi sull'autocertificazione. Ciò dovrebbe presupporre un controllo più rigoroso dell'osservanza del programma ENERGY STAR dell'UE da parte della Commissione in cooperazione con gli Stati membri.
- (8) La commissione tecnica istituita dall'accordo dovrebbe essere responsabile della riesame dell'attuazione dell'accordo.
- (9) A norma dell'accordo, sia gli Stati Uniti d'America e che l'Unione devono designare un organo di gestione responsabile dell'attuazione dell'accordo. A tal fine, è opportuno che l'Unione designi la Commissione in quanto organo di gestione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, con i relativi allegati ("accordo"), è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo e dei relativi allegati è accluso alla presente decisione\*.

### *Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

### *Articolo 3*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica scritta prevista all'articolo XIV, paragrafo 1, dell'accordo.

---

\* Il testo dell'accordo è riportato nel documento st 10193/12.

#### *Articolo 4*

La Commissione, sentiti i pareri dei membri dell'European Union Energy Star Board di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio<sup>1</sup>, rappresenta l'Unione nell'ambito della commissione tecnica di cui all'articolo VII dell'accordo. Previa consultazione dell'European Union Energy Star Board, la Commissione procede alle comunicazioni, alla cooperazione, al riesame dell'attuazione e alle notifiche di cui all'articolo VI, paragrafo 4, all'articolo VII, paragrafi 1 e 2, e all'articolo IX, paragrafo 4, dell'accordo.

Nella preparazione della posizione dell'Unione in merito alle modifiche dell'elenco di apparecchiature per ufficio di cui all'allegato C dell'accordo, la Commissione tiene conto di eventuali pareri espressi dall'European Union Energy Star Board.

La posizione dell'Unione relativa alle decisioni che gli organi di gestione devono adottare con riguardo alle modifiche dell'allegato A (Denominazione e logo comune ENERGY STAR), dell'allegato B (Direttive per il corretto utilizzo della denominazione e del logo comune ENERGY STAR) e dell'allegato C (Specifiche comuni) dell'accordo, è determinata dalla Commissione, previa consultazione dell'European Union Energy Star Board.

In tutti gli altri casi, la posizione dell'Unione relativa alle decisioni che devono essere adottate dalle parti dell'accordo è determinata dal Consiglio su proposta della Commissione in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

---

<sup>1</sup> GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---